



Federazione  
Nazionale  
Collegi  
Professionali  
Tecnici  
Sanitari di  
Radiologia  
Medica

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:

4.8.1965 N. 1103 E 31.1.1983 N. 25

C.F. 01682270580

Prot. N. 1064/2014

Roma, 9 settembre 2014

Dott. Giovanni Leonardi  
Direttore Generale  
Direzione Generale delle professioni e  
delle risorse umane del S.S.N.  
Ufficio I – Affari Generali  
Ministero della Salute  
Roma

**Oggetto: Obbligo assicurativo professionisti sanitari.**

In riferimento all'entrata in vigore dal 15 agosto 2014 dell'obbligatorietà di assicurazione per i professionisti sanitari come previsto dal "*Decreto Balduzzi*" vogliamo esprimere la nostra perplessità, i nostri dubbi e la conseguente posizione nel merito della questione soprattutto per quanto concerne:

1. l'ambito di operatività dell'obbligo;
2. la definizione dei requisiti minimi di idoneità richiesti dalla legge per le polizze assicurative.

Quanto all'ambito di operatività, nella Relazione al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (recante "*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*") si è affermato che "*tali obblighi non trovano applicazione nei confronti del professionista sanitario che opera nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente con il Servizio sanitario nazionale*".

In linea interpretativa, l'esenzione dovrebbe essere estesa anche ai TSRM che svolgono la loro attività professionale quali dipendenti di strutture private o di strutture private convenzionate mentre saranno sicuramente assoggettati all'obbligo assicurativo i TSRM liberi professionisti.

Quanto ai requisiti minimi di idoneità delle polizze assicurative, occorre precisare che codesto Ministero ha deciso di dare operatività all'obbligo assicurativo nonostante non sia stato ancora emanato il regolamento di attuazione previsto dal c.d. Decreto Balduzzi.

In considerazione di quanto sin qui esposto, e delle incertezze applicative ancora presenti nella normativa in esame, la Federazione Nazionale TSRM ritiene di informare i propri iscritti che l'obbligo di assicurazione per i professionisti sanitari non è da ritenersi operante. Ne consegue che, non potrà trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 5 del D.P.R. 137/2012 secondo cui la mancata stipula da parte dei professionisti TSRM, di una polizza assicurativa costituisce illecito disciplinare, in quanto il sistema non ha ancora fornito tutti gli elementi utili per poterlo realizzare.



Alla luce di quanto sopra restiamo in attesa delle conclusioni dei due tavoli ministeriali aperti: “*Requisiti minimi*” e “*Fondo di solidarietà*” (ai quali sta attivamente partecipando anche la scrivente a tutela degli interessi dei propri iscritti).

Inoltre, manifestando la nostra disponibilità a continuare la collaborazione, sarà nostra cura recepire tempestivamente ogni eventuale indicazione ministeriale.

Con i migliori saluti.

**Il Presidente**  
(TSRM Dott. Alessandro Beux)